

ODG/PRG: 181

PG: 188051/2005

Data Seduta: 19/09/2005

Data inizio vigore: 21/10/2005

Il provvedimento è stato modificato dalle seguenti delibere:

Odg n. 62/2009 Pg.n. 26419/2009 Data seduta 06/04/2009 Data inizio vigore 18/04/2009 Testo totalmente consolidato

Odg n. 89/2013 Pg.n. 21918/2013 Data seduta 11/03/2013 Data inizio vigore 11/03/2013 Testo totalmente consolidato

Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Classificazione degli impianti sportivi)

Art. 3 (Oggetto e finalità)

Art. 4 (Classificazione delle attività sportive)

Art. 5 (Ricognizione delle competenze)

CAPO II DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6 (Individuazione e destinazione degli impianti sportivi)

Art. 7 (Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi)

Art. 8 (Modalità e criteri per l'assegnazione in uso)

Art. 9 (Sospensione delle assegnazioni in uso)

Art. 10 (Decadenza e revoca delle assegnazioni in uso)

CAPO III DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11 (Modalità di gestione degli impianti sportivi)

Art. 12 (Tipologia delle concessioni)

Art. 13 (Concessione in gestione ed uso)

Art. 14 (Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica)

Art. 15 (Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica)

Art. 16 (Concessione di costruzione e gestione)

Art. 17 (Norme generali sulla vigilanza)

Art. 18 (Decadenza e revoca delle concessioni)

CAPO IV TARIFFE

Art. 19 (Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)

Art. 20 (Modalità di riscossione delle tariffe)

CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 (Rinvii)

Art. 22 (Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per Comune il Comune di Bologna;

b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie;

c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo o rivolta al benessere della persona;

d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;

e) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;

f) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la sola gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato mediante assegnazioni da parte del Comune;

g) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;

h) per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

Art. 2

(Classificazione degli impianti sportivi)

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e di quartiere.

2. Tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.

3. Allo stesso modo sono impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.

4. Per la temporaneità della destinazione e per le particolari modalità di acquisizione, sono da considerare impianti di rilevanza cittadina e soggetti alla stessa destinazione degli impianti sportivi comunali, anche gli impianti acquisiti in uso da terzi.

5. Tutti gli altri impianti nonché quelli acquisiti in uso dagli Istituti Scolastici, ai sensi delle leggi del 4/8/1977, n. 517 recante norme di modifica dell'ordinamento scolastico e 11/1/1996, n.23 recante norme per l'edilizia scolastica, sono individuati come impianti di quartiere.

6. Rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina:

- a) lo Stadio Comunale Renato Dall'Ara;
- b) il Palazzo dello Sport G. Dozza;
- c) il Campo Scuola Baumann;
- d) lo Stadio per il baseball G. Falchi;
- e) il Centro Sportivo Sterlino;
- f) il Circolo Tennis Giardini Margherita;
- g) le piscine comunali.

7. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione o la modificazione della classificazione esistente si effettua con atto di Giunta.

Art. 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da istituti scolastici, o da altri Enti, rientranti nella competenza del quartiere. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le piscine e gli impianti di rilevanza cittadina, le cui modalità di utilizzo e gestione sono regolate da specifici provvedimenti.

2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

4. Al fine di un pieno utilizzo degli impianti e di una gestione funzionale all'interesse pubblico, s'intende valorizzare anche l'esperienza dell'associazionismo avvalendosi in particolare delle opportunità offerte dalla L.R. Emilia Romagna del 9/12/2002, n. 34 contenente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale".

Art. 4

(Classificazione delle attività sportive)

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:

- a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti come strumento di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- b) attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 5

(Ricognizione delle competenze)

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio comunale:

1. individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
2. definisce, con il presente regolamento e con successivi atti di indirizzo, la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;

b) la Giunta:

1. attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e modifica la classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
2. provvede all'aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi di quartiere;
3. stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti e le eventuali agevolazioni;
4. svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) i Consigli di quartiere:

1. possono proporre alla Giunta la modifica della classificazione degli impianti di propria competenza, in relazione alla situazione di rilevanza economica;
2. definiscono gli indirizzi per la scelta del concessionario della gestione degli impianti in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
3. all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individuano la consistenza degli impianti come indicato al successivo art. 6;
4. provvedono, a seguito di apposita istruttoria tecnica, a definire le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria da sostenersi eventualmente da parte del concessionario ai sensi dell'art. 14, comma 3, lett.b) del presente regolamento;
5. definiscono eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati dagli artt. 7 ed 8 del presente regolamento;
6. deliberano il numero massimo di giornate annue di utilizzo gratuito da parte del quartiere per manifestazioni di particolare interesse pubblico;
7. svolgono ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

d) il Direttore del Settore competente per materia:

1. provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di Quartiere in relazione all'attività agonistica che si svolge nelle giornate del sabato e festivi secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento. Definisce, di anno in anno e d'intesa con i Direttori dei Quartieri, tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
2. definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti da realizzarsi a cura degli uffici centrali e dei Quartieri;
3. aggiorna le tariffe per l'uso degli impianti sportivi dei Quartieri al fine di adeguarle alle variazioni annuali dell'indice Istat;

e) i Direttori di quartiere:

1. provvedono alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di quartiere in relazione all'attività sportiva che in essi si svolge secondo i criteri stabiliti dal presente Regolamento;
2. collaborano alle definizioni dei contenuti delle disposizioni organizzative comuni a tutti gli impianti di territorio da adottarsi da parte del Direttore del settore competente;
3. provvedono alla concessione degli impianti di quartiere, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercitano i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
4. esercitano ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi del quartiere.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6

(Individuazione e destinazione degli impianti sportivi)

1. Il Consiglio di quartiere provvede con apposito atto ad individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali.
2. Il Consiglio di quartiere, ferma restando la destinazione prioritaria alle attività disciplinate dal presente regolamento, può decidere di destinare eventuali immobili, o parti di essi, compresi all'interno dei centri sportivi ad attività diverse. In tale caso gli immobili possono essere assegnati e gestiti nel rispetto della normativa regolamentare di riferimento.
3. Il Consiglio di Quartiere può altresì destinare strutture e/o spazi sportivi ricompresi all'interno degli impianti, o totalmente o per fasce orarie, all'utilizzo esclusivo del gestore, qualora nella valutazione del complessivo piano gestionale, la scelta si renda opportuna e necessaria per il riequilibrio dei complessivi costi di gestione.

Art. 7

(Assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi)

1. Il Direttore del Settore competente provvede alla programmazione ed alla assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi nei giorni di sabato e festivi, per lo svolgimento di campionati nazionali e minori, di gare e di manifestazioni ufficiali nonché di manifestazioni di particolare interesse pubblico.
2. Il Direttore del quartiere competente per territorio, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Quartiere, provvede alla programmazione ed alla assegnazione in uso degli impianti sportivi di quartiere dal lunedì al venerdì, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l'utilizzo libero e per manifestazioni di particolare interesse pubblico.
3. I Direttori di Quartiere possono inoltre assegnare attività nei giorni di sabato e festivi previa verifica della programmazione, predisposta dal competente Settore comunale, di cui al comma 1 presente articolo.
4. I quartieri stessi possono altresì assegnare, subordinatamente all'autorizzazione del Settore competente di cui al comma 3, turni di allenamento negli impianti non idonei ad attività ufficiali di gare o a manifestazioni di interesse pubblico.
5. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è concesso dal quartiere competente per territorio sulla base della normativa vigente e delle convenzioni sottoscritte con le istituzioni scolastiche.

Art. 8

(Modalità e criteri per l'assegnazione in uso)

1. Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) Società sportive affiliate a Federazioni del CONI, a società affiliate ad enti di promozione sportiva, a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo;
 - b) aggregazioni spontanee di cittadini;
 - c) soggetti aventi finalità di lucro.
2. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.
3. La collocazione territoriale della sede legale dei soggetti richiedenti l'assegnazione non può costituire motivo di esclusione dall'assegnazione in un Quartiere diverso.
4. E' in facoltà dei Quartieri determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati.
5. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
6. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) vengono presentate, secondo le modalità e i tempi previsti dai relativi bandi a:
 - a) Settore competente per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento di campionati nazionali e minori, gare e manifestazioni ufficiali che, di norma, si svolgono il sabato e nei giorni festivi;
 - b) quartiere competente per territorio per l'uso finalizzato allo svolgimento delle attività sportive e motorie nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi e, al fine del pieno utilizzo degli impianti, anche per gli eventuali spazi non assegnati ai sensi della precedente lettera a).
7. L'uso degli impianti è altresì concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate, alle scuole primarie e secondarie che ne facciano richiesta al quartiere competente per territorio.
8. L'assegnatario sottoscrive per accettazione le condizioni dell'uso dello spazio assegnato.
9. L'assegnatario non può far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso dal Settore o dal quartiere competenti; la violazione comporta la revoca immediata dell'assegnazione d'uso dello spazio.
10. Il quartiere competente provvede periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari.
11. In caso di rinuncia l'assegnatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione in forma scritta al quartiere o al Settore competenti.
12. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso dal quartiere o Settore competente sulla base delle ulteriori richieste ricevute.

Art. 9

(Sospensione delle assegnazioni in uso)

1. Il Settore e il quartiere competenti possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per improrogabili interventi di manutenzione, previa comunicazione agli assegnatari degli spazi da effettuarsi qualora le circostanze lo consentano, con almeno 15 giorni di anticipo.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Settore competente o del Quartiere per quanto di rispettiva competenza.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

Art. 10

(Decadenza e revoca delle assegnazioni in uso)

1. Il Direttore del Settore e i Direttori dei quartieri competenti, hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni integrative adottate dai quartieri e dal Settore competenti o contenute nell'atto di assegnazione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

2. Il Comune si riserva facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 11

(Modalità di gestione degli impianti sportivi)

1. La gestione degli impianti sportivi oggetto del presente regolamento avviene di norma mediante la formalizzazione di rapporti concessori con terzi.

2. In via eccezionale i quartieri possono gestire gli impianti anche direttamente.

Art. 12

(Tipologia delle concessioni)

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a) concessione in gestione ed uso;
- b) concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
- c) concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
- d) concessione di costruzione e gestione.

Art. 13

(Concessione in gestione ed uso)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle palestre scolastiche e agli impianti analoghi per dimensioni e tipologie d'uso.

2. I quartieri possono formalizzare un rapporto di concessione in gestione ed uso con un soggetto assegnatario di spazi in uno o più impianti sportivi.

In questo caso:

- a) a carico del concessionario dovrà essere previsto l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta, stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- b) in considerazione dell'accoglienza da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett. a), per l'uso degli spazi assegnati, verranno corrisposte al Comune tariffe di importo ridotto definite "quote di contribuzione";

- c) il concessionario riscuote le tariffe d'uso da parte degli altri assegnatari e corrisponde al Comune le quote di contribuzione per l'intero arco orario delle assegnazioni effettuate nell'impianto;
- d) nel caso di impianti omologati per gare, il concessionario sulla base dei calendari ufficiali, cura l'allestimento degli spazi e la riscossione delle tariffe nei confronti degli utilizzatori.
3. Il quartiere può concedere direttamente la conduzione di più impianti ad un soggetto individuato tra gli assegnatari, sulla base dei criteri stabiliti dai Consigli di quartiere. In questo caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. a), b), c) e d).
4. La durata della concessione in gestione ed uso corrisponde a quella prevista per le assegnazioni. Tuttavia in relazione a quanto previsto ai commi 2 e 3, il quartiere può stabilire una durata maggiore, la quale però non può costituire un criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.
5. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, è consentito prevedere per le bocciofile la gestione da parte di associazioni formate dagli abituali frequentatori dell'impianto e di utilizzare i criteri per la gestione dei centri sociali per anziani di cui alla deliberazione Consiliare del 28/4/2003, Odg 1.

Art. 14

(Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali ad associazioni iscritte all'elenco comunale delle libere forme associative o ad albi previsti dalla vigente normativa regionale sull'associazionismo che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, dal vigente regolamento dei contratti del Comune di Bologna e dalla Legge Regione Emilia Romagna n.11/2007.
- Nella scelta dell'affidatario si terrà conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- Tali procedure possono eventualmente essere esperite in base alla Legge Regionale Emilia Romagna del 9 dicembre 2002, n. 34 qualora il quartiere intenda destinare l'impianto sportivo al conseguimento di specifici obiettivi progettuali di diffusione della pratica sportiva.
3. La durata della concessione è :
- a) di norma triennale, prevedendo criteri di proroga, da indicarsi espressamente nel bando, per un eventuale ulteriore periodo sulla base di investimenti che il concessionario, in accordo con il Quartiere, sia disposto ad effettuare sull'impianto. L'ammontare di tali investimenti andrà determinato sulla base di apposito piano economico finanziario che ne sostenga la fattibilità.
- b) al fine della migliore valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale la concessione in gestione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di nove anni. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie di beni immobili, sulla base di una specifica istruttoria tecnica/economica dei competenti uffici comunali, la cui entità assuma rilievo economico non superiore al 50 per cento rispetto all'importo determinato per la gestione del servizio, ai sensi del successivo comma 11. La durata della concessione sarà stabilita tenendo conto dell'impegno finanziario da sostenersi dal concessionario e del valore del bene ai sensi del comma 11.

4. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato 1) al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

5. Il concessionario deve consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi del comma 7 dell'art. 8 e adempiere ad ogni altra prescrizione inerente l'accesso o la concessione di agevolazioni tariffarie, eventualmente prevista nell'atto di concessione e derivante da provvedimenti del Comune.

6. Il concessionario è tenuto a comunicare al quartiere o Settore competenti difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.

7. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto e se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;

e) un corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;

f) lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;

g) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Settore competente.

8. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al quartiere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del quartiere solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune in misura comunque non superiore al 50% degli introiti.

9. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

10. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune, ai sensi del precedente art. 5. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

11. L'importo di riferimento da utilizzare nelle procedure di selezione al fine di quantificare il corrispettivo previsto dalla lett. e), comma 7, del presente articolo, nonché la durata delle concessioni prevista dal comma 3 lett. b) del presente articolo sono determinati da ciascun quartiere avvalendosi dei criteri stabiliti dalla Giunta. I criteri di quantificazione dell'importo dovranno tener conto degli oneri gestionali degli impianti e degli elementi previsti dalle lett. a), b), c), d), f), g) del comma 7, mentre i criteri di determinazione della durata dovranno tener conto degli elementi indicati al terzo comma lett. b).

Art. 15

(Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica)

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge e con le modalità previste dal regolamento dei contratti del 22/04/2004, Odg 123, e comporta la corresponsione di un canone al Comune.

2. Per quanto riguarda la durata della concessione, la scelta del concessionario, suoi diritti e obblighi, si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 (ad eccezione della lett. e), 10 di cui all'art. 14.

3. Il concessionario organizza le attività negli spazi e negli orari liberi dalle assegnazioni in uso del Comune con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per le tariffe relative all'uso di impianti alla cui assegnazione abbia provveduto il Comune, e purché astenendosi da qualsiasi genere di discriminazione.
4. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione, che può essere oggetto di verifica da parte dei competenti uffici comunali.
5. Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe definite dal Comune, ai sensi del precedente articolo 5, solo ed esclusivamente con riferimento alle assegnazioni in uso disposte dal Comune medesimo, fatti salvi ulteriori vincoli previsti nell'atto di concessione in gestione.
6. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza e a fornire, in merito a queste ultime, informazione al Comune.

Art. 16

(Concessione di costruzione e gestione.)

1. La concessione di costruzione e gestione di impianti sportivi è regolata dall'art 19, comma 2 e seguenti della legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. Si intendono comprese nella definizione di "costruzione", in conformità all'art 2 della legge 11/2/1994, n. 109, anche l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria, quando ne sussistono i presupposti.
3. Nei contratti misti di lavori e servizi, e nei contratti di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme di tale legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

Art. 17

(Norme generali sulla vigilanza)

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il concessionario della gestione, il Settore ed il quartiere per quanto di competenza, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Art. 18

(Decadenza e revoca delle concessioni)

1. Il Direttore del quartiere territorialmente competente dichiara decaduta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
 - b) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1) al presente regolamento e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
 - c) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

2. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dal Direttore del quartiere competente, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 11/02/2005, n. 15, quando:

- a) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti ;
- b) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- c) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- d) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO IV TARIFFE

Art. 19

(Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe.
2. La Giunta nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire particolarmente l'accesso dei giovani.
3. Nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, anche diverse da quelle di cui all'articolo 4 la tariffa viene adeguatamente maggiorata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta.
4. I quartieri applicano le tariffe di utilizzo degli impianti nell'ambito del quadro tariffario approvato dalla Giunta.
5. Le tariffe vengono aggiornate annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT - base Bologna - a partire dal mese di settembre di ogni anno, in coincidenza con l'avvio della nuova stagione sportiva, con provvedimento vincolante adottato dal Direttore del Settore competente.

Art. 20

(Modalità di riscossione delle tariffe)

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. I concessionari in gestione ed uso di cui all'art. 13 corrispondono al Comune le quote di contribuzione previste per lo specifico impianto in gestione.
3. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti è di norma anticipato.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli artt. 18 comma 1 e 10 comma 1, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

(Rinvii)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle leggi 04/08/1977, n. 517 e 11/01/1996, n. 23;

- b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge del 11/01/1996, n. 23;
 - c) per le forme di concessione in gestione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
 - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
 - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
 - g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base o di analoghe forme associative non individuabili in base agli elementi precedenti operanti in ambito cittadino, all'albo delle libere forme associative del Comune, nonché all'Albo previsto dalla Legge Regionale Emilia Romagna del 09/12/2002, n. 34;
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22

(Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
3. All'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere approvato con deliberazione del 9/6/2003, Odg n. 156.
4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi di quartiere conserva la sua efficacia fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte della Giunta da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente regolamento.

ALLEGATO 1) AL REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE

ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA PREVEDERE A CARICO DEI CONCESSIONARI IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(artt. 14, 15 e 16 del Regolamento)

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

L'elencazione e la descrizione seguente è passibile di integrazione e miglior definizione, nell'ambito dei capitolati allegati alle concessioni in relazione a peculiarità dello specifico impianto oggetto di concessione.

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE

- I. Coperti e facciate edifici
 - A. Sistemazione di coppi, tegole ecc.. spostate con sostituzione di quelle rotte
 - B. Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati o sistemazione dei giunti delle grondaie in PVC a tenuta
 - C. Sistemazione dei pluviali sfilati, sostituzione di alcuni tratti e pulizia dei pozzetti alla base
 - D. Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali
 - E. Sigillatura di converse, scossaline, bandinelle e sostituzione di alcuni tratti fatiscenti
 - F. Manutenzione di camini, canne fumarie e di esalazione, posa di reticelle e parafoglie a protezione dei bocconi dei coperti
 - G. Rappezzi di guaina dei coperti piani
 - H. Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario
 - I. Eliminazione di infiltrazioni di acqua
 - J. Sigillatura di pareti esterne dove necessario
 - K. Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti.

Per le lettere G, H e K, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2.

- II. Fognature e scarichi
 - A. Sigillatura dei giunti delle colonne di scarico non incassate
 - B. Sostituzione di curve o tratti di scarichi verticali ed orizzontali
 - C. Rimessa a quota di sigilli delle vasche biologiche e dei pozzetti, sostituzione dei sifoni nonché sistemazione dell'area circostante
 - D. Sostituzione di sigilli o coperti dei pozzetti e delle vasche biologiche
 - E. Espurghi periodici.
 - F. Disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno
- III. Serramenti ed infissi edifici

- A. Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali
- B. Sistemazione dei telai di infissi e serramenti
- C. Sostituzione non per usura di alcuni serramenti esterni
- D. Verniciatura conservativa di infissi e serramenti
- E. Stuccatura perimetrale di infissi e serramenti.
- F. Sostituzione di vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza

IV. Interventi murari in genere

- A. Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico a vista degli elementi decorativi di edifici monumentali
- B. Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti
- C. Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell'Amministrazione per i provvedimenti conseguenti
- D. Ripristino controsoffitti
- E. Sigillatura davanzali finestre.

Per le lettere B e D, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

V. Pavimenti e Rivestimenti edifici

- A. Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti
- B. Ripristino di tratti di battiscopa con eventuali sostituzioni.

Per la lettera A, la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene determinata in mq. 2

VI. Opere in ferro

- A. Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.
- B. Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno
- C. Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..

VII. Tinteggiature e verniciature

- A. Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni.

VIII. Impianti termo-idrico-sanitari

- A. Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari.
- B. Sostituzione di cassette di scarico
- C. Sostituzione di sanitari danneggiati
- D. Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria
- E. Sostituzione di guarnizioni, eccentrici, manicotti, flessibili, ecc.
- F. Riparazione di tubazioni dei fabbricati sia incassate che esterne
- G. Riparazioni di perdite in tubazioni interrato ove necessario l'impiego di macchine escavatrici fino a 5 mt. di scavo; l'eventuale necessità di prolungare lo scavo sarà concordato
- H. Avvio, taratura, controlli, pulizia, manutenzione e riparazione di caldaie, scaldacqua, radiatori ed interventi nelle centrali termiche e nella rete di distribuzione secondo quanto previsto dall'allegato del contratto "calore" attualmente in fase di aggiudicazione
- I. Riparazione impianti idrici incassati, interrati o non interrati, compreso idranti e/o cofanette, con relative sostituzioni.

Negli interventi di cui alle lettere F e I, devono intendersi compresi anche eventuali interventi richiedenti l'impiego di macchine operatrici.

IX. Impianti elettrici

- A. Manutenzione e riparazione dell'impianto elettrico e dei suoi componenti a partire dall'allacciamento ENEL, nonché sostituzione del quadro e dei cavi per radiali principali.
- B. Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici
- C. Manutenzione e riparazione di apriporta, citofoni, luci scale, asciugamani ed asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio, con esclusione degli impianti antintrusione e di sollevamento
- D. Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione dei reattori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali
- E. Manutenzione e riparazione impianti luce d'emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade

X. Aree esterne di pertinenza

- A. Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta (rappezzi di conglomerato, ripristini, ecc..) la soglia del rappezzo, oltre la quale l'intervento è da intendersi di manutenzione straordinaria, viene fissata in mq. 5
- B. Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti
- C. Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.)

XI. Aree verdi

- A. Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità
- B. Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati
- C. Sfalciatura dei prati, anche pertinenziali, secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta
- D. Lavorazione del terreno, anche di pertinenza, ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto, secondo le modalità concordate con i tecnici del verde del Settore Manutenzioni e Conduzioni
- E. Contenimento a mezzo potatura di siepi e cespugli, anche in aree di pertinenza, secondo modalità e tecniche concordate con i tecnici del verde del Settore Manutenzioni e Conduzioni
- F. Manutenzione degli arredi e dei giochi presenti nelle aree verdi
- G. Servizio di apertura e chiusura cancelli di ingresso negli orari stabiliti, là dove presenti.

XII. Servizi diversi

- A. Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive.
- B. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario.

XIII. Pronto intervento

- A. Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Hera, Enel, Vigili del fuoco, ecc.).

MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME UNI-CTI, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI.

I. Impianto termico.

- A. Prova di accensione dell'Impianto con verifica di funzionamento a caldo delle apparecchiature presenti in centrale termica, controllo del corretto riempimento d'acqua dell'impianto , verifica vasi di espansione, eventuale sfogo aria in centrale termica e nelle sottocentrali dove esistono.
- B. Compilazione del libretto di centrale nel quale verranno riportate tutte le operazioni effettuate;
- C. Collocazione all'esterno della centrale termica di una targa con indicati i dati relativi alla fascia oraria di riscaldamento prevista.

II. Bruciatori

- A. La manutenzione ordinaria e la pulizia del bruciatore dovrà essere eseguita due volte l'anno se l'utilizzo è stagionale, oppure tre volte l'anno se l'utilizzo è continuativo, e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.
- B. La regolazione della combustione dovrà essere eseguita ogni tre mesi e comunque ogni qual volta ciò si rendesse necessario.
- C. Riparazione, revisione, sostituzione, parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. Resta esclusa l'eventuale integrale sostituzione del bruciatore.

III. Generatore di calore

- A. La pulizia dovrà essere eseguita due volte l'anno: una prima dell'inizio di ogni stagione termica e la seconda durante il corso dell'esercizio stagionale, oltre ad ogni qual volta si rendesse necessario.
- B. La pulizia, come sopra descritta, dovrà essere comunque eseguita prima di ogni riaccensione nei casi di periodi di inattività superiori ad un mese.
- C. Il controllo della combustione, che dovrà essere eseguito secondo quanto prescritto dalle disposizioni legislative in materia per verificarne il rendimento.
- D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto.
- E. Resta esclusa la riparazione del generatore di calore qualora oltre il 30% dei tubi da fumo risultino deteriorati. E' invece compresa la sostituzione completa del generatore di calore nel caso in cui l'anno di costruzione riportato sulla targhetta, rispetto alla data in cui si riscontra la necessità della sostituzione, sia antecedente al 1997 (Compreso).

IV. Pompe di circolazione

- A. Manutenzione preventiva e programmata, almeno una volta all'anno e tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione parziale o completa della pompa.

V. Depositi combustibile

- A. Manutenzione e pulizia dei depositi di combustibile liquido e delle relative tubazioni tutte le volte che si rende necessario.
- B. Riparazione e/o sostituzione delle parti relative ai "passi d'uomo" dei serbatoi e delle linee di alimentazione combustibile fuori traccia.
- C. Rimane esclusa, se necessario, la sostituzione dell'intero deposito combustibile ed i necessari ripristini dei pozzetti qualora si verificassero infiltrazioni d'acqua.
- D. Montaggio e fornitura, dove non esistente, della valvola galleggiante.

VI. Vasi di espansione

VASO CHIUSO:

- A. Verifica annuale delle pressioni di precarica progettuali
- B. Verifica trimestrale dell'integrità del vaso e delle apparecchiature collegate (pressostati, apparecchiature di livello, elettrovalvole, etc.)
- C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione (corredato della certificazione prevista dalla normativa vigente, rilasciata dagli organi preposti, per vasi di capacità superiore a 25 litri)

VASO APERTO:

- A. Verifica annuale dello stato d'uso e di funzionamento di tutti i componenti (rubinetti e galleggianti).
- B. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione del vaso di espansione con vaso in acciaio, e lo smaltimento secondo le disposizioni legislative vigenti di vasi in eternit.

VII. Rete e valvolame di C.T.

- A. Controllo trimestrale funzionamento e stato tenute, manutenzione preventiva e programmata almeno annuale, oltre ad ogni volta si rendesse necessario.
- B. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto (saracinesche, valvole di regolazione, di intercettazione, di sfiato, scaricatori di condensa, filtri e riduttori di pressione per acqua, gruppi di riempimento, etc..).

Reti di distribuzione impianto

- C. Controllo e ripristino delle coibentazioni in Centrale termica, nelle sottocentrali e lungo tutta la rete di distribuzione.
- D. Controllo ed eventuale ripresa di perdite d'acqua da premistoppa, flangiature, pozzetti e sfoghi d'aria.
- E. Riparazione, revisione, o sostituzione di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o arrecare danni, fino ad un massimo complessivo annuale del 10% della rete di distribuzione dell'impianto di riscaldamento al di fuori della Centrale Termica. Restano comprese tutte le sostituzioni e riparazioni della rete di distribuzione all'interno della Centrale Termica.

VIII. Organi di sicurezza e controllo

- A. Annualmente dovrà essere effettuato il controllo degli organi di sicurezza e di protezione (destinati a prevenire l'entrata in funzione degli organi di sicurezza).
- B. Le valvole di sicurezza devono essere provate annualmente sia ad impianto inattivo, provocandone manualmente l'apertura per assicurarsi che non siano bloccate, sia in esercizio a pressione leggermente maggiori della pressione di taratura, per accertarsi che comincino a scaricare.
- C. I termostati di regolazione e/o di blocco, e le valvole di intercettazione del combustibile devono essere provate annualmente, aumentando la temperatura sino al loro intervento al valore stabilito.
- D. I pressostati di regolazione e/o di blocco devono essere provati annualmente.
- E. Annualmente dovrà essere controllata la visibilità degli indicatori di livello sia del tipo a tubo trasparente che a riflessione, ed in caso di perdite o trasudamenti andrà verificato lo stato delle guarnizioni.
- F. Annualmente dovranno essere verificati tutti i termometri e tutti i manometri. In caso di loro malfunzionamento, dovranno essere sostituiti.
- G. Controllo annuale del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature di segnalazione di allarme per la sicurezza ambientale e allarme tecnologico dove installato.
- H. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di qualsiasi organo di sicurezza, di protezione, di segnalazione e di controllo.

I. Nel caso di sostituzione delle apparecchiature di sicurezza dovrà essere data immediata comunicazione ai tecnici comunali, ai quali sarà consegnata copia dei documenti inviati agli Enti di verifica e controllo preposti.

IX. Scambiatori di calore e produttori di acqua calda sanitaria.

A. Controllo trimestrale dello stato d'uso e della funzionalità degli scambiatori di calore e dei produttori di acqua calda sanitaria.

B. Pulizia chimica o meccanica annualmente, al termine della stagione di funzionamento, ed ogni qual volta si rendesse necessario.

C. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto. L'eventuale integrale sostituzione dello scambiatore di calore o del produttore di acqua calda sanitaria deve essere eseguita se essi risultano installati prima del 1998 (compreso).

X. Apparecchiature di trattamento acqua.

A. Controllo mensile ed integrazione del livello del sale nella vasca della salamoia, compresa la sua fornitura.

B. Controllo trimestrale del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori

C. Controlli trimestrale dell'acqua trattata.

D. In caso di addolcitore acqua automatico, controllo trimestrale della durezza dell'acqua addolcita, al fine dell'eventuale sostituzione delle resine esaurite, compresa la loro fornitura.

E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, esclusa l'eventuale integrale sostituzione delle apparecchiature di trattamento, quando non sia più possibile reperire pezzi di ricambio sul mercato.

XI. Quadri e linee elettriche di C.T. .

A. Controllo semestrale dello stato e del funzionamento dei componenti presenti all'interno dei quadri elettrici.

B. Controllo annuale dello stato ed integrità di cavi, guaine, tubi, scatole di derivazione che costituiscono le linee elettriche di centrale termica.

C. Verifica degli impianti di terra secondo la normativa vigente e controllo dell'isolamento da effettuarsi ogni due anni.

D. Verifica dell'efficienza dei punti luce all'interno dei locali Centrale termica e Sottocentrali.

E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compresa l'eventuale integrale sostituzione di componenti quali interruttori, teleruttori, termiche, fusibili, relè, salvamotori, lampade di qualsiasi tipo, morsetti, etc..

XII. Pulizie locali C.T. e Condotti scarico fumi

A. Pulizia a fondo dei locali delle centrali termiche e delle apparecchiature in esse installate almeno due volte all'anno e tutte le volte che si rende necessario.

B. Fornitura dei materiali di consumo e rimozione dei materiali di risulta dai locali.

C. Pulizia annuale delle fuliggini di tutti i condotti del fumo, dei raccordi del generatore e del camino, con sigillatura di eventuali fenditure

D. Controllo annuale del tiraggio all'ingresso della camera di combustione e alla base del camino.

XIII Corpi scaldati

TERMOSTRISCE E RADIATORI:

- A. Prima dell'inizio di ogni stagione di riscaldamento, controllo ed eventuale ripristino della corretta funzionalità di ogni corpo scaldante mediante pulizia, sfogo aria.
- B. Sostituzione componenti difettosi compresa l'eventuale sostituzione integrale del corpo scaldante.

AEROTERMI:

- C. Pulizia annuale, ed ogni volta si rendesse necessario, della batteria di scambio termico.
- D. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione dell'aerotermino in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

VENTILCONVETTORI - TERMOCONVETTORI - FAN-COILS:

- E. Pulizia trimestrale dei filtri e verifica del funzionamento del ventilatore.
- F. Pulizia semestrale delle batterie di scambio termico.
- G. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto o determinare eccessiva rumorosità, esclusa l'eventuale integrale sostituzione del ventilconvettori / termoconvettori / fan-coils, in caso di mancata reperibilità della componentistica di ricambio.

XIV. Libretto di centrale.

- A. Compilazione ad ogni passaggio con annotazione delle anomalie riscontrate, degli interventi ed operazioni eseguite e quant'altro richiesto sia dalla Legge 10/1991 sia dal regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 26/8/1993 n.412 e dai tecnici dell'Amministrazione Comunale.

XV. Unità trattamento aria

- A. Pulizia trimestrale dei filtri piani con idoneo lavaggio; in particolari periodi dell'anno (fioritura pioppi, ecc.), la pulizia dovrà essere maggiormente intensificata.
- B. Controllo annuale, ed eventuale sostituzione se usurate, delle cinghie del ventilatore e sua revisione generale ogni due anni.
- C. Controllo settimanale del corretto funzionamento delle sonde ambiente e delle temperature dell'acqua e dell'aria.
- D. Svuotamento e pulizia annuale della vasca di raccolta condense.
- E. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di motori, ventilatori, celle filtranti, batterie alettate, pacchi alveolari, vasche di raccolta condensa, con esclusione dell'intera centrale di trattamento aria (da effettuare solamente in caso di non reperibilità sul mercato dei relativi pezzi di ricambio).

XVI. Impianti di condizionamento.

Prima dell'avvio stagionale di ogni impianto effettuare:

- A. Messa in funzione delle apparecchiature di trattamento acque, controllo del funzionamento ed eventuale ricarica dei prodotti chimici necessari.
- B. Riempimento annuale con acqua e sfogo aria sia nei circuiti sia nel circuito evaporatore, con predisposizione al funzionamento estivo mediante commutazione di tutte le valvole di scambio e controllo ed impostazione delle regolazioni estive.
- C. Messa in funzione delle pompe di circolazione del circuito evaporatore e del circuito condensatore.
- D. Pulizia e disincrostazione esterna delle batterie alettate mediante attrezzature e materiale idoneo e pulizia di tutti gli anemostati e delle bocchette di diffusione dell'aria.
- E. Controllo dello stato di usura e rumorosità dei cuscinetti dei motori e dei ventilatori.

Nel corso della stagione di funzionamento effettuare:

F. Controllo mensile dell'efficienza dei condensatori, delle pressioni, delle temperature e del livello dell'olio del compressore e della carica del fluido refrigerante.

G. Controllo mensile del livello dell'acqua dell'evaporatore e della pressione idrostatica del circuito.

Al termine della stagione di funzionamento di ogni impianto effettuare le seguenti operazioni:

H. Svuotare il condensatore di tutto il liquido refrigerante

I. Svuotare i circuiti del condensatore e dell'evaporatore di tutto il liquido refrigerante.

L. Disattivare l'alimentazione elettrica di tutte le apparecchiature dell'impianto di condizionamento.

M. Riparazione, revisione, sostituzione parziale o completa di qualsiasi parte deteriorata od usurata in grado di compromettere il funzionamento dell'impianto, compreso le tubazioni, esclusa l'eventuale integrale sostituzione del condizionatore (da effettuare solamente in caso di non reperibilità sul mercato dei relativi pezzi di ricambio).

XVII. Assistenza tecnica.

A. Fornitura di mano d'opera per assistenza tecnica ai tecnici dell'Amministrazione Comunale ogni qualvolta richiesto e per qualsiasi motivo quale, ad esempio, verifiche di funzionamento e sicurezza dell'impianto.

MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE CAMPI DA GIOCO

- 1) Taglio periodico del manto erboso
- 2) Tosatura siepi ed arbusti
- 3) Riparto a livellamento terreno
- 4) Concimatura e seminatura
- 5) Zollatura
- 6) Bagnatura e semina
- 7) Verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione
- 8) Riparazione di parti della rete di recinzione
- 9) Riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine).